

# INPS



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Presidente e Organi Collegiali  
Legislativo

**Scheda informativa sulla circolare n. 65 del 28 maggio 2020, avente ad oggetto “Indennità per i lavoratori domestici di cui all’articolo 85 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella G.U. del 19 maggio 2020, n. 128 (S.O. n. 21). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”.**

## CIRCOLARE n. 65 del 28 maggio 2020

*Sommario: L’articolo 85, del D.L. n. 34 del 2020 ha previsto, per i lavoratori domestici non conviventi che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro di durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, un’indennità mensile pari a 500 euro per i mesi di aprile e maggio 2020. La Circolare riepiloga i requisiti del soggetto richiedente e fornisce le indicazioni operative per la presentazione delle domande, specificando le ipotesi di incompatibilità e cumulabilità con altre misure di sostegno al reddito.*

### 1. Premessa

L’articolo 85 del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) prevede una specifica **indennità in favore dei lavoratori domestici** che, alla data del 23 febbraio 2020, avevano in essere **uno o più contratti di lavoro** per una **durata complessiva superiore a 10 ore settimanali**. L’indennità per lavoro domestico (di seguito **indennità LD**) è riconosciuta per i **mesi di aprile e maggio 2020** ed è pari a **500 € per ciascun mese**. Essa è erogata dall’INPS, su domanda dell’interessato in un’unica soluzione, a condizione che il lavoratore domestico non sia convivente col datore.

Per espressa previsione normativa, l’indennità LD **non è cumulabile** con:

- le indennità Covid-19 erogate dall’Istituto in applicazione degli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del Decreto-Legge 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia);
- le indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica previste per i mesi di aprile e maggio dall’articolo 84, del D.L. 34/2020;
- il Reddito di emergenza di cui all’articolo 82, del D.L. n. 34/2020;
- il Reddito di cittadinanza (salvo quanto specificato al successivo paragrafo 3 relativamente all’integrazione del Reddito di cittadinanza nell’ipotesi in cui l’importo del beneficio in godimento sia inferiore rispetto all’importo spettante a titolo di indennità LD).

L'indennità LD **non** è, inoltre, **compatibile**<sup>1</sup> con le indennità disciplinate dal decreto ministeriale 30 aprile 2020, n. 10, in attuazione dell'articolo 44, del D.L. n. 18/2020, c.d. **Fondo di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19**.

È, invece, **compatibile** con i trattamenti assistenziali legati alla disabilità, tra cui l'**assegno ordinario di invalidità (aoi)** di cui all'art. 1, della L. 222/1984.

Infine, l'indennità LD **non spetta**:

- ai titolari di **pensione, diretta e indiretta** a carico, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza di cui al d.lgs. n. 509/1994 ed al d.lgs. n. 103/1996;
- ai **titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato** diverso dal lavoro domestico.

## 2. Requisiti del soggetto richiedente

Possono fare richiesta i soggetti **assicurati presso la Gestione dei Lavoratori domestici dell'INPS** appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL, che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente, come di seguito individuati:

- **Colf**
- **Badanti**

Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori per i quali, alla data del **23 febbraio 2020**:

- risulti l'iscrizione del **rapporto di lavoro attivo** nella Gestione dei Lavoratori domestici dell'INPS;
- l'**orario settimanale** dell'unico rapporto di lavoro o la somma dell'orario dei vari rapporti di lavoro, alla data del 23 febbraio 2020, abbia una **durata complessiva superiore a 10 ore**;
- **non** risulti la **convivenza** con alcuno dei datori di lavoro.

Sia la durata complessiva (superiore a 10 ore settimanali), sia la condizione della "non convivenza" con il datore di lavoro devono risultare dalle comunicazioni inviate all'INPS dal datore di lavoro **entro il 23 febbraio 2020**. La condizione della "non convivenza" è desunta sulla base del contratto.

I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli la cui instaurazione non è stata respinta dall'INPS, per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestico. Sono esclusi i contratti di lavoro da emersione di cui all'articolo 103 del DL n. 34/2020.

---

<sup>1</sup> Nel linguaggio degli ammortizzatori sociali la "incompatibilità" e la "incumulabilità" esprimono **due concetti diversi**. Quando due prestazioni previdenziali sono "incompatibili" significa che se ne è erogata una, non ne è erogata l'altra (o l'una o l'altra). Invece, nel caso della "incumulabilità" non è detto che l'erogazione di una escluda automaticamente l'altra. Ad esempio, può darsi che le prestazioni siano fra loro cumulabili entro l'ammontare massimo di una di esse a scelta del legislatore. Ciò avviene, ad esempio, tra Indennità LD e Rdc (si veda a proposito il successivo paragrafo 3) (Ndr.)

### 3. Incompatibilità dell'indennità LD con le altre indennità legate all'emergenza Covid-19, con le misure di contrasto alla povertà e con i trattamenti pensionistici

Ai sensi del comma 3, dell'art. 85, l'indennità LD **non è cumulabile** con alcuna delle **indennità Covid-19 introdotte dal D.L. n. 18/2020** (come modificato in sede di conversione dalla L. 27/2020) o **previste dal D.L. n. 34/2020** per i mesi di aprile e maggio, che la Circolare puntualmente riepiloga.

Il comma 3 prevede *che «Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio [del Rdc] è in godimento risulti inferiore a quello delle indennità [lavoratori domestici] ..., in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità».*

Possono aversi i seguenti casi.

#### Caso 1

Per le mensilità di aprile e maggio l'importo complessivamente spettante a titolo di Rdc/Pdc è pari a **1.000 €**

→ la **domanda** di indennità LD sarà **respinta** con la motivazione che il soggetto, o un componente il suo nucleo familiare, è percettore di Rdc/Pdc di importo pari o superiore all'indennità LD.

#### Caso 2

Per le mensilità di aprile e maggio, l'importo spettante a titolo di Rdc/Pdc è pari a **800 €**

→ la **domanda** di indennità LD sarà **accolta con integrazione della prestazione Rdc/Pdc** pari a **200 €**.

Tale somma verrà erogata con le modalità e con la tempistica utile di pagamento della prestazione Rdc/Pdc (normalmente **entro il mese successivo**).

#### Caso 3

Il **beneficiario di Rdc/Pdc è decaduto** dalla prestazione **nel mese di giugno**. Tuttavia, per la mensilità di **aprile e maggio** è stato corrisposto un importo complessivo di **600 €**

→ la **domanda** di indennità LD sarà accolta e l'**importo** erogato è pari al residuo di **400 €**

#### 4. Modalità di presentazione della domanda

Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:

- **domanda on line**<sup>2</sup> di indennità LD, disponibile direttamente nella [homepage del sito www.inps.it](http://www.inps.it)
- tramite il **servizio di Contact Center Multicanale**
- avvalendosi dei **servizi gratuiti degli Enti di Patronato**

In deroga alla disciplina ordinaria, **fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio potrà essere fornito anche in via telematica.**

#### 5. Misura dell'indennità LD, comunicazioni all'utente e pagamento della prestazione

In caso di accoglimento della domanda, l'importo dell'indennità LD ammonta a **500 €** per ciascuna delle **mensilità di aprile e maggio** e, dunque, non può superare **complessivamente l'importo di 1.000 €**, che sarà **erogato in un'unica soluzione.**

Nel caso in cui il **lavoratore** o un componente del suo nucleo familiare sia **percettore di RdC** il cui **importo** risulti **inferiore a 1.000 €**, la misura spettante sarà calcolata e inserita direttamente dalla procedura del RdC come quota specifica (cfr. il paragrafo 3).

Il beneficio è **erogato** mediante **accredito** su **conto corrente bancario o postale**, accredito su **libretto postale, carta prepagata** con IBAN o bonifico domiciliato presso gli uffici di Poste italiane S.p.A., **secondo la scelta indicata** all'atto della **domanda.**

Prima dell'eventuale emissione dell'importo dovuto, verrà verificata la **corrispondenza fra soggetto beneficiario dell'indennità ed il titolare del conto associato all'IBAN comunicato.**

---

<sup>2</sup> La Circolare ricorda che l'Istituto ha diramato puntuali indicazioni circa le modalità di compilazione della domanda con il **messaggio hermes n. 2184/2020**. Il punto 3 del messaggio prevede che al momento della presentazione della domanda il richiedente dovrà **dichiarare sotto la propria responsabilità**: di essere o di essere stato titolare di almeno un rapporto di lavoro domestico attivo al 23 febbraio 2020 per una durata complessiva (calcolata come somma di tutti i rapporti di lavoro attivi) **superiore a 10 ore settimanali** e di non essere convivente con il datore di lavoro; di **non aver fruito di alcun bonus di 600 euro** (professionisti, collaboratori, stagionali, lavoratori agricoli e dello spettacolo, reddito di ultima istanza); di non essere titolare di pensione (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della L. n. 222 del 1984); di non essere titolare di altra tipologia di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

L'INPS procederà al controllo della veridicità delle autocertificazioni rese dagli utenti in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L'inosservanza comporterà l'improcedibilità della domanda e, nel caso in cui sia già stato emesso il provvedimento e il relativo pagamento, la revoca/decadenza del beneficio, con recupero dell'eventuale indebito in caso di dichiarazioni false o mendaci (articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000) (Ndr.)

## 6. Regime fiscale

L'indennità LD **non concorre alla formazione del reddito** ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

## 7. Rendicontazione e monitoraggio della spesa

L'Istituto provvede al monitoraggio della spesa, dandone comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze. **Qualora** dal monitoraggio **emerge** il verificarsi di **scostamenti rispetto al limite di spesa** fissato dalla norma, **l'INPS non adotterà altri provvedimenti concessori**.

## 8. Istruzioni contabili

La Circolare fornisce le relative istruzioni contabili.

## Riferimenti normativi

**D.L. 19 maggio 2020, n. 34**

### **Articolo 85**

#### **Indennità per i lavoratori domestici**

1. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.
2. L'indennità di cui al comma 1 sono riconosciute a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro.
3. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero con una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge, ovvero con l'indennità di cui all'articolo 84 del presente decreto e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità non spetta altresì ai soggetti di cui all'articolo 103. L'indennità non spetta altresì ai percettori del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all'ammontare delle indennità medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità di cui al comma 1, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 8,3 milioni di euro per l'anno 2020.
4. L'indennità di cui al presente articolo non spetta ai titolari di pensione, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
5. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 460 milioni di euro per l'anno 2020. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 2008, n. 288. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
6. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 468,3 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.

7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

8. Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell'articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

9. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.